

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

98/448/PESC:

- * **Posizione comune, del 9 luglio 1998, definita dal Consiglio, sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla Bielorussia** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1478/98 della Commissione, del 10 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7

- * **Regolamento (CE) n. 1479/98 della Commissione, del 10 luglio 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 1223/94 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato** 9

- * **Regolamento (CE) n. 1480/98 della Commissione, del 10 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1150/90 in ordine all'adattamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni, nella Comunità, di prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round** 11

- * **Regolamento (CE) n. 1481/98 della Commissione, del 10 luglio 1998, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1997/98** 13

- * **Regolamento (CE) n. 1482/98 della Commissione, del 10 luglio 1998, relativo all'adeguamento provvisorio del regime speciale all'importazione di riso di cui al regolamento (CEE) n. 862/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh** 14

- * **Regolamento (CE) n. 1483/98 della Commissione, del 10 luglio 1998, che determina per la campagna di commercializzazione 1996/1997 la produzione effettiva di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione** 16

Regolamento (CE) n. 1484/98 della Commissione, del 10 luglio 1998, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 18

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/440/CE, CECA:

- * **Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, del 24 giugno 1998, che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni sugli aiuti pubblici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, e all'articolo 8, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA di tale accordo** 21

Commissione

98/441/CE:

- * **Decisione n. 166, del 2 ottobre 1997, relativa alla modifica da apportare ai formulari E 106 ed E 109 ⁽¹⁾** 25

98/442/CE:

- * **Decisione n. 167, del 2 dicembre 1997, che modifica la decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l'interpretazione dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾** 35

98/443/CE:

- * **Decisione n. 168, dell'11 giugno 1998, relativa alla modifica dei formulari E 121 ed E 127 e alla cancellazione del formulario E 122 ⁽¹⁾** 37

98/444/CE:

- * **Decisione n. 169, dell'11 giugno 1998, relativa al funzionamento e alla composizione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ⁽¹⁾** 46

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 9 luglio 1998

definita dal Consiglio, sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea,
relativa alla Bielorussia

(98/448/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il governo della Bielorussia ha adottato talune misure o consentito la realizzazione di talune misure che si ripercuotono sulle residenze degli ambasciatori di vari Stati membri dell'Unione europea nel quartiere diplomatico di Drozdy e Minsk;

considerando che tali misure, in particolare l'inizio di lavori di costruzione e di restauro della zona, l'interruzione dell'approvvigionamento elettrico e idrico, nonché il divieto di accesso ai veicoli, rendono impossibile il normale utilizzo delle residenze interessate e, pertanto, comportano gravi disagi per le attività delle missioni diplomatiche interessate;

considerando che l'Unione europea ritiene che le misure adottate dal governo bielorusso o prese con il suo consenso costituiscano una violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e siano contrarie al principio delle relazioni amichevoli tra gli Stati;

considerando che gli Stati membri dell'Unione europea, in uno spirito di lealtà e di reciproca solidarietà, hanno deciso di reagire al comportamento del governo della Bielorussia;

considerando che gli Stati membri dell'Unione europea hanno deciso di richiamare i rispettivi ambasciatori da Minsk;

considerando che gli Stati membri dell'Unione europea hanno altresì deciso di chiedere agli Ambasciatori bielorusi accreditati nei rispettivi paesi di fare ritorno in patria per riferire;

considerando che il governo della Bielorussia ha in seguito consentito l'ingresso nei locali delle missioni di vari Stati membri senza il consenso dei capi delle missioni interessate;

considerando che tali azioni costituiscono un'ulteriore violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche;

considerando che l'Unione europea, nel ribadire il suo interesse a proseguire un dialogo costruttivo con la Bielorussia, ritiene illegittimo e inaccettabile il comportamento del governo bielorusso;

considerando che l'Unione europea ha deciso di adottare le misure sottoindicate per rispondere alla violazione dei locali delle missioni interessate;

considerando che l'Unione europea sorveglierà attentamente l'evoluzione della situazione in Bielorussia, con l'intento di adottare, se necessario, ulteriori misure,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Le persone indicate nell'allegato sono segnalate ai fini della loro non ammissione nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Le stesse misure si applicheranno anche alle altre persone non indicate nell'allegato, ma appartenenti alle categorie ivi indicate.

Articolo 2

Le restrizioni di cui all'articolo 1 non incideranno sulle relazioni con le organizzazioni internazionali aventi la loro sede negli Stati membri e con cui la Bielorussia mantiene relazioni diplomatiche,

Articolo 3

L'attuazione della presente posizione comune sarà oggetto di sorveglianza da parte della presidenza, alla quale gli Stati membri e la Commissione riferiranno regolarmente. Essa sarà riesaminata alla luce dell'evoluzione della situazione in Bielorussia, in vista dell'adozione di misure più rigorose, se necessario, e per aggiornare l'elenco delle persone, se del caso.

Articolo 4

La presente posizione comune entra in vigore alla data della sua adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 9 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

*ALLEGATO***Presidente e ufficio della presidenza**

- Lukashenko, Aleksander Grigorevic, presidente della Repubblica
- Miasnikovic, Michail Vladimirovic, capo dell'amministrazione presidenziale
- Russakevic, Vladimir Vassilievic, primo vicecapo dell'amministrazione
- Pashkevis, Ivan Ivanovic, vicecapo dell'amministrazione
- Abramovic, Aleksander Michailovic, vicecapo dell'amministrazione
- Latypov, Ural Ramdrakovic, consigliere in materia di politica estera
- Koroliev, Vladimir Romanovic, consigliere in materia di protocollo
- Kapitulo, Piotr Andreevic, consigliere e capo del centro di analisi
- Kucinski, Viktor Franzevic, consigliere e capo del dipartimento per gli usi umanitari
- Plaskovizki, Aleksander Leonidovic, capo dell'amministrazione dello Stato e del diritto
- Titenkov, Ivan Ivanovic, capo dell'ufficio amministrativo
- Petrov, Aleksander Vladimirovic, capo del segretariato
- Konobeev, Vladimir Nikolaevic, capo dell'amministrazione della politica estera
- Sheijmann, Viktor Vladimirovic, segretario di Stato del consiglio di sicurezza
- Tosik, Anatoli Afanasseevic, vicecapo del consiglio di sicurezza
- Kozevenko, Sergei Fiordorovic, vicecapo del consiglio di sicurezza

Consiglio dei ministri

- Ling, Sergej Stepanovic, presidente del consiglio dei ministri (primo ministro)
- Sametalin, Vladimir Petrovic, vicepresidente
- Garkun, Vladimir Giliarovic, vicepresidente
- Kokarev, Valeri Ivanovic, vicepresidente
- Dolgoliev, Vassili Borissovic, vicepresidente
- Novizki, Gennadi Vassilevic, vicepresidente
- Kosik, Leonidi Petrovic, vicepresidente
- Koslovski, Vladimir Aleksandrovic, capo del segretariato del primo ministro
- Kumpizki, Genrich Ivanovic, capo delle strutture del gabinetto ministeriale
- Malinoviski, Dmitri Iossiphovic, portavoce del primo ministro
- Stashkevic, Valentin Iulianovic, capo della gestione amministrativa
- Bobchonok, I.L., dipartimento scienza e nuove tecnologie (KFW)
- Ivanov, Boris V., dipartimento aggiornamento professionale degli esperti (KFW)
- Karachun, Aleksander Y., dipartimento culturale
- Pugacov, Vassili Pavlovic, capo dell'amministrazione del commercio con l'estero e della cooperazione internazionale
- Lemshevski, Ivan Michailovic, capo del gruppo di consulenza

Ministri

- Vassilevic, Grigori Alekseevic, presidente della corte costituzionale
- Marinic, Michail Afanasseevic, ministro del commercio con l'estero
- Dobromudrov, Albert Aleksandrovic, primo viceministro del commercio con l'estero
- Moissejckikov, Aleksej Pavlovic, viceministro del commercio con l'estero
- Sadocho, Valeri Ievgenevic, viceministro del commercio con l'estero
- Ijach, Ivan Aleksevic, ministro del lavoro
- Marach, Dmitri, primo viceministro del lavoro
- Shevando, Nikolai Sidorovic, viceministro del lavoro

- Tolmacov, Nikolai T., capo del dipartimento delle relazioni internazionali
- Strashev, Prof. Dr. Vassili Ivanovic, ministro dell'istruzione
- Gornak, Anatoli N., viceministro dell'istruzione
- Dyljan, Gennadi, viceministro dell'istruzione
- Putrim, Georgi Alekseevic, viceministro dell'istruzione
- Tichonov, Vladimir Iurevic, capo dell'amministrazione delle relazioni con l'estero
- Vetrov, Viktor Nikalaevic, ministro dei lavori pubblici e dell'architettura
- Sidorenko, Aleksander Demianovic, viceministro dei lavori pubblici e dell'architettura
- Ceshko, Oleg M., capo del dipartimento delle relazioni con l'estero
- Korbut, Nikolaj Petrovic, ministro delle finanze
- Rumas, Nikolaj Fjodorovic, viceministro delle finanze
- Galov, Aleksander, viceministro delle finanze
- Sorin, Valentin Pavlovic, ministro della silvicoltura
- Selenkevic, Igor Borisovic, ministro della sanità
- Krisenko, Nikalaj A., viceministro della sanità
- Glazkov, Edouard N., capo del dipartimento relazioni internazionali
- Filonov, Waleri P., viceministro
- Koshemjakin, Anatoli, Kusmic, capo del dipartimento di epidemiologia
- Velicko, Valentin Vladimirovic, ministro per le questioni relative alla CSI
- Sholodonov, Vassili Ivanovic, viceministro per le questioni relative alla CSI
- Krecko Piotr Vassilevic, viceministro per le questioni relative alla CSI
- Koslov Piotr Afanasovic, ministro del commercio
- Esin, Sergej O., capo del dipartimento del commercio con l'estero
- Charlap, Anatoli Dmitrievic, ministro dell'industria
- Galko Vladimir G., viceministro dell'industria
- Agolez, Gen. Major Walentin St., ministro degli interni
- Chaliuta Piotr Petrovic, capo del dipartimento per la lotta alla droga
- Poliakov, Vladimir Aleksandrovic, capo del dipartimento delle relazioni internazionali
- Levitanov, Vladimir P., capo dell'NCB (Interpol)
- Kniasev, Vladimir M., vicecapo dell'NCB
- Voronzov, Gennadi Nikolaevic, ministro della giustizia
- Sasonov, Aleksander Iurevic, ministro per le imprese e gli investimenti
- Sosnovski, Aleksander Vladimirovic, ministro della cultura
- Rylatko, Vladimir P., primo viceministro della cultura
- Svetlov, B. V., viceministro della cultura
- Shakolo, Ivan, Petrovic, ministro dell'agricoltura
- Moros, Iuri D., primo viceministro dell'agricoltura
- Starovojtov, Aleksander M., viceministro per l'agricoltura
- Rusy, Michail Ivanovic, ministro delle risorse naturali e della protezione dell'ambiente
- Vojtov, Igor Vitalevic, viceministro delle risorse naturali e della protezione dell'ambiente
- Kenik, Ivan Albinovic, ministro per le situazioni eccezionali
- Ralevic, Igor Viktorovic, viceministro per le situazioni eccezionali
- Goncarenko, Vladimir Ivanovic, ministro dell'informazione e dell'informatica
- Voloshculc Vassili Terentevic, viceministro dell'informazione e dell'informatica
- Dargel, Olga Bronislavovna, ministro della previdenza sociale
- Ananyev, Nikolai, ministro dello sport e del turismo
- Sharshavizki, Michail Vassilevic, viceministro dello sport e del turismo
- Niciporovic, Vladimir Nikolajevic, Ministro per le statistiche e l'analisi

- Lukashov, Aleksander Vassilievic, Ministro dei trasporti e delle comunicazioni
- Colovski, Vassili Iergenevic, Primo viceministro dei trasporti e delle comunicazioni
- Lugobzov, Anatoli Danilovic, Viceministro dei trasporti e delle comunicazioni
- Kucinski, Sergej Nikolaievic, Capo dell'amministrazione delle relazioni con l'estero
- Chumakov, Aleksander Petrovic, Ministro della difesa
- Koslov, Michail Fiodorovic, Primo vicecapo di Stato maggiore delle forze armate
- Iazkevic, Oleg Viktorovic (Genmajov), Vicecapo di Stato maggiore delle forze armate Forze armate
- Rogoshevski, Piotr Ivanovic, Vicecapo di Stato maggiore delle forze armate
- Iachnitski, Vladimir Romanovic (Colonnello), Vicecapo di Stato maggiore delle forze armate
- Novak, Vassili Aleksandrovic, Ministro della gestione delle proprietà dello Stato
- Davidenko, Vassili Nikolaievic, Viceministro della gestione delle proprietà dello Stato
- Nekrashevich, Vassili Fiodorovic, Viceministro della gestione delle proprietà dello Stato
- Shimov, Vladimir Nikolaievic, Ministro dell'economia
- Batura, Boris Vassilevic, Ministro per gli alloggi e l'amministrazione comunale

Comitati statali

comitato per la sicurezza dello Stato (KGB):

- Mazkevic, Vladimir Aleksandrovic, presidente (a livello ministeriale)
- Erin, Leonid Tichonovic, primo vicepresidente del KGB
- Narkevic, Gennadi Semionovic, vicepresidente del KGB
- Suchorevko, Stepan Nikolaievic, vicepresidente del KGB

comitato doganale statale:

- Makarevic, Vikenti Vikentevic, presidente
- Dereviashko, Aleksander, vicepresidente

comitato fiscale statale:

- Demcuk, Nikolai Nikolaievic, presidente

comitato statale per la gioventù:

- Posniak, Aleksander Grigorevic, presidente

ente radiotelevisivo:

- Kissel, Grigori Leonidovic, presidente

comitato statale delle guardie confinarie:

- Pavlowski, Aleksander Aleksevich, capo dell'amministrazione generale

comitato statale per le questioni religiose:

- Bilyk, Aleksander Nikolaievic, presidente

comitato statale per le risorse geologiche, la geodesia e la cartografia:

- Kusnezvov, Georgi Ivanovic, presidente

comitato statale per le riserve materiali:

- Iarmolik, Valdimir Ivanovic, presidente

Comitato statale per il risparmio e la sorveglianza energetica:

- Dubovik, Lev Antonovic, presidente

comitato statale per gli archivi e la gestione dei documenti:

- Michalcenko, Aleksander Nikolaievic, presidente

comitato statale per i brevetti:

— Kudashov, Valeri Ivanovic, presidente

comitato statale per la normalizzazione, la metrologia e la certificazione:

— Koreshkov, Valeri Nikolaevic, presidente

comitato statale per l'idrometeorologia:

— Pukumeiko, Iuri Michailovic, presidente

alto comitato statale per le attestazioni:

— Dostanko, Anatoli Pavlovic, presidente

comitato statale per la scienza e la tecnologia:

— Gajssionok, Viktor Anatolevic, Presidente

— Boikow, Vladimir Petrovic, Primo Vicepresidente

— Matulis, Edward B, Vicepresidente

Ministero degli esteri

— Antonovic, Ivan Ivanovic, ministro degli esteri

— Martinov, Sergej Nikolaevic, primo viceministro

— Buso, Nokolai Pavlovic, viceministro

— Masaj, Nina Nikolaevna, viceministro

— Gerassimovic, Vladimir N., viceministro

— Pleskacheuskaya, Inesa, capo ad interim del segretariato e capo del protocollo statale

— Grezki, Ievgeni Aleksevic, vicecapo, incaricato delle relazioni giuridiche, dell'accreditamento e del Corpo diplomatico

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1478/98 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	066	42,2	
	999	42,2	
0707 00 05	052	79,8	
	999	79,8	
0709 90 70	052	48,0	
	999	48,0	
0805 30 10	382	65,4	
	388	53,1	
	524	54,5	
	528	53,6	
	999	56,6	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	064	89,8	
	388	73,1	
	400	89,6	
	508	119,8	
	512	72,0	
	524	88,6	
	528	75,8	
	800	232,0	
	804	106,7	
	999	105,3	
	0808 20 50	388	109,0
		400	66,8
512		86,0	
528		95,0	
804		154,7	
0809 10 00	999	102,3	
	052	229,3	
0809 20 95	999	229,3	
	052	355,9	
0809 40 05	060	147,0	
	064	223,2	
	400	267,5	
	616	211,1	
	999	240,9	
	064	131,1	
	066	103,7	
	999	117,4	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1479/98 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 1223/94 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1097/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1054/98 ⁽⁴⁾, stabilisce che i titoli di fissazione anticipata per i cereali siano validi fino alla scadenza del quinto mese successivo a quello della domanda;

considerando che il glucosio, che è considerato un prodotto ottenuto dal granturco, può essere ottenuto dal granturco, dalle patate o dal grano;

considerando che l'utilizzazione di un titolo di fissazione anticipata, ottenuto nel corso della vecchia campagna del grano o nel corso della nuova campagna del grano, ma prima della fine della vecchia campagna del granturco, può comportare un vantaggio economico che non corrisponde più all'obiettivo delle restituzioni; che è quindi opportuno limitare la durata di validità dei titoli di fissazione anticipata del granturco, qualora siano utilizzati per l'esportazione sotto forma di glucosio, alla fine della campagna del grano (30 giugno);

considerando tuttavia che i prezzi del glucosio si adeguano progressivamente alla nuova produzione; che è quindi opportuno permettere la fissazione anticipata nei mesi da luglio a settembre, per un periodo limitato;

considerando che a partire dal 1° giugno 1998 i tassi di restituzione possono essere fissati in anticipo per tutte le uova esportate sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96

della Commissione ⁽⁶⁾; che è quindi opportuno prevedere che il tasso della cauzione applicabile alle uova in guscio esportate sotto forma di ovalbumina sia esteso a tutti i prodotti compresi nel regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che i titoli di fissazione anticipata del regolamento (CE) n. 1223/94 non sono titoli di esportazione; che occorre quindi precisare che non si applicano le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1223/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):

«d) Nel caso del granturco utilizzato sotto forma di glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina di cui ai codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55:

— i titoli richiesti anteriormente al 26 giugno sono validi fino al 30 giugno;

— i titoli richiesti nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 30 settembre sono validi fino alla fine del trentesimo giorno successivo a quello del rilascio.

La validità di questi titoli non è modificata per l'esportazione del suddetto granturco utilizzato sotto altre forme.»

⁽¹⁾ GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 151 del 21. 5. 1998, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

⁽⁷⁾ GU L 331 del 5. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

2) All'articolo 7 il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. L'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3719/88 non è applicabile ai titoli di cui al presente regolamento.»

3) All'articolo 9, quarta riga della tabella, nella colonna «Designazione dei prodotti di base», i termini «Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, non da cova, esportate sotto forma di ovoalbumina» sono sostituiti da «prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2771/75 (uova)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, paragrafo 2, è applicabile, su richiesta dell'interessato, alle cauzioni le cui pratiche sono ancora aperte al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1480/98 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1150/90 in ordine all'adattamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni, nella Comunità, di prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1246/97 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito, fino al 30 giugno 1998, misure transitorie allo scopo di agevolare il passaggio dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1150/90 della Commissione, del 4 maggio 1990, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1246/97, al regime risultante dall'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1999 in virtù del regolamento (CE) n. 1340/98 del Consiglio; che, in attesa dell'adozione delle misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1999 le misure previste del regolamento (CE) n. 1246/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1150/90 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 84.

⁽⁴⁾ GU L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.

«d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, rispettivamente alla voce "note" e nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Derecho de aduana reducido en un 50 %, Producto ACP
Reglamento (CEE) n° 715/90
- Told nedsat med 50 %, AVS-varer
Forordning (EØF) nr. 715/90
- Zoll, ermäßigt um 50 %, AKP-Erzeugnis
Verordnung (EWG) Nr. 715/90
- Δασμός μειωμένος κατά 50 %, προϊόν ΑΚΕ
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 715/90
- Customs duty reduced by 50 %, ACP-Product
Regulation (EEC) No 715/90
- Droit de douane réduit de 50 %, produit ACP
Règlement (CEE) n° 715/90
- Dazio doganale ridotto del 50 %, prodotto
ACP
Regolamento (CEE) n. 715/90
- Douanerecht verminderd met 50 %, ACS-
product
Verordening (EEG) nr. 715/90
- Direito aduaneiro reduzido de 50 %, produto
ACP
Reglamento (CEE) n° 715/90
- Tullia alennettu viidelläkymmenellä prosen-
tilla, AKT-tuote
Asetus (ETY) N:o 715/90
- Nedsättning med 50 % av tullsatsen, produkt
AVS
Förordning (EEG) nr 715/90.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1481/98 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1998****che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1997/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, è concesso un aiuto all'ammasso a favore degli organismi ammassatori per le quantità di uve sultanine, uve secche di Corinto e di fichi secchi da essi acquistate e per l'effettiva durata dell'ammasso;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1491/97⁽⁴⁾, ha fissato le date delle campagne di commercializzazione;considerando che è opportuno fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1997/98 e che, a tal fine, occorre tener conto dei criteri fissati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/95⁽⁶⁾, secondo cui l'aiuto all'ammasso è fissato per giorno e per 100 chilogrammi netti di uve

secche sultanine della categoria 4 e di fichi secchi della categoria C; che per le uve secche si applicano due tassi di aiuto, il primo fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'acquisto del prodotto da parte dell'organismo ammassatore e il secondo per l'ammasso successivo a tale periodo;

considerando che l'aiuto all'ammasso è calcolato tenendo conto dei costi tecnici dell'ammasso e del finanziamento del prezzo di acquisto pagato per i prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 1997/98, l'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

- a) 0,0204 ECU/100 kg netti al giorno fino al 28 febbraio 1998 e a 0,0080 ECU/100 kg netti al giorno a partire dal 1° marzo 1999 per l'uva sultanina di categoria 4;
- b) 0,0214 ECU/100 kg netti al giorno per i fichi secchi della categoria C.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.⁽⁴⁾ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.⁽⁶⁾ GU L 185 del 4. 8. 1995, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1482/98 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1998****relativo all'adeguamento provvisorio del regime speciale all'importazione di riso di cui al regolamento (CEE) n. 862/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh⁽³⁾, prevede, entro determinati quantitativi massimi, riduzione del prelievo applicabile alle importazioni nella Comunità di riso originario di tale paese a condizione che in tale paese sia riscossa una tassa all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 862/91 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/97⁽⁵⁾, stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regime speciale;

considerando che la Comunità si è impegnata, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a tariffare i prelievi variabili e a sostituirli con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995; che tale sostituzione rischia di paralizzare il regime speciale e che è quindi necessario adeguare in via provvisoria il regolamento suddetto della Commissione pur conservando le caratteristiche essenziali del regime stesso;

considerando che, a tal fine, è necessario sostituire il termine «prelievo» con «dazio doganale» e applicare le riduzioni accordate al Bangladesh ai dazi doganali applicabili; che è inoltre necessario, per non ledere gli interessi di tale paese, sostituire la concessione relativa alla riduzione dell'elemento di protezione dell'industria con una riduzione forefettaria del dazio all'importazione;

considerando che le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune per le importazioni di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 e del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono quelle applicabili nel momento indicato dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽⁷⁾;

considerando che il buon funzionamento del regime, che è subordinato alla riscossione di una tassa all'esportazione, esige la fissazione anticipata del dazio all'importazione; che è quindi opportuno mantenere la possibilità di fissare anticipatamente l'importo del dazio applicabile il giorno in cui è presentata la domanda del titolo d'importazione;

considerando che è opportuno stabilire un aumento dell'importo della cauzione prevista all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98⁽⁹⁾, per includere le operazioni effettuate con fissazione anticipata;

considerando che il regolamento (CE) n. 1407/97 ha istituito, fino al 30 giugno 1998, misure transitorie intese a facilitare il passaggio al suddetto regime speciale all'importazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1340/98 del Consiglio⁽¹⁰⁾ ha prorogato fino al 30 giugno 1998 il periodo per l'adozione di misure transitorie; che è opportuno prorogare al 30 giugno 1999 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1407/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 862/91 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽²⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 1.⁽³⁾ GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7.⁽⁵⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 13.⁽⁶⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.⁽⁹⁾ GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.⁽¹⁰⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 1.

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei dazi doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3491/90 sono determinati ogni settimana dalla Commissione in base ai criteri seguenti:

- il dazio applicabile all'importazione di risone di cui al codice NC 1006 10, fatta eccezione per il codice NC 1006 10 10, è pari al dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;
- il dazio applicabile all'importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;
- il dazio applicabile all'importazione di riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, diminuito di un importo pari a 16,78 ECU, e successivamente diminuito del 50 % e di un importo di 6,52 ECU.»

2) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il titolo d'importazione rilasciato per un quantitativo che non supera quello menzionato nel certificato d'origine di cui all'articolo 2 obbliga ad importare dal Bangladesh. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo.»

3) All'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, il termine «prelievo» è sostituito da «dazio doganale» ogni volta che figura nel testo.

Articolo 2

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione relativa ai titoli rilasciati nel quadro del regolamento (CEE) n. 862/91 è di 28 ECU/t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998 e fino al 30 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1483/98 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1998****che determina per la campagna di commercializzazione 1996/1997 la produzione effettiva di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione sia ridotto se la produzione effettiva di una determinata campagna supera il quantitativo massimo garantito fissato per la stessa campagna; che tale riduzione non si applica però ai produttori la cui produzione media non raggiunge i 500 kg di olio di oliva per campagna;

considerando che l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per calcolare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre determinare in via estimativa la produzione per la campagna di cui si tratta; che per la campagna di commercializzazione 1996/1997 il regolamento (CE) n. 1979/97 della Commissione ⁽⁵⁾ ha determinato la produzione stimata e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato;considerando che, a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84, entro gli otto mesi successivi alla fine della campagna deve essere determinata la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto; che a tal fine, a norma dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2455/97 ⁽⁷⁾, gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 31 maggio succes-

sivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso all'aiuto in ciascuno di essi; che in seguito a queste comunicazioni risulta che la quantità ammessa all'aiuto, per la campagna 1996/1997 per l'Italia è pari a 410 000 t, per la Francia a 2 360 t, per la Grecia a 494 218 t, per la Spagna a 986 700 t e per il Portogallo a 37 000 t;

considerando che l'ammissione all'aiuto di tali quantitativi da parte degli Stati membri presuppone che siano stati effettuati i controlli previsti dai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CEE) n. 3061/84; che tuttavia la fissazione della produzione effettiva in base ai dati relativi ai quantitativi ammessi all'aiuto comunicati dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte in sede di verifica dell'esattezza di tali dati nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti;

considerando che occorre anche stabilire, tenuto conto della produzione effettiva, l'importo unitario alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera b), del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1996/1997 dell'olio d'oliva:

- la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla produzione è pari a 1 930 278 t;
- l'importo dell'aiuto unitario alla produzione è pari a 99,44 ECU/100 kg.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.⁽³⁾ GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 12.⁽⁶⁾ GU L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.⁽⁷⁾ GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1484/98 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 1998
relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾, che è

necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 1522/95
2. **Beneficiario** (2): Perù
3. **Rappresentate del beneficiario:** Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) av. Argentina 3017, El Callao, Fax: (511) 33 76 35
4. **Paese di destinazione:** Perù
5. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B1).
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [6.3. A e B 2]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [I.B 3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo
 - Diciture complementari: «Fecha de caducidad: ...»
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
 - La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione (7)
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
 - b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** entrepôt PRONAA (vedi punto 3)
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 4. 10. 1998
 - 2° termine: 18. 10. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: dal 24. 8. al 6. 9. 1998
 - 2° termine: dal 7 al 20. 9. 1998
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00 ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 27. 7. 1998
 - 2° termine: 10. 8. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 20 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (8):
 - Bureau de l'aide alimentaire
 - Attn Mr T. Vestergaard
 - Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
 - rue de la Loi/Wetstraat 200
 - B-1049 Bruxelles
 - tlx: 25670 AGREC B; fax: (322) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (9): restituzione applicabile il 3. 7. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 1327/98 (GU L 183 del 26. 6. 1998, pag. 53)

Note

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccaamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo;
 - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto I. A. 3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal Protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1)].
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra

del 24 giugno 1998

che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni sugli aiuti pubblici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, e all'articolo 8, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA di tale accordo

(98/440/CE, CECA)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, in particolare l'articolo 64, paragrafo 3,

visto il protocollo n. 2 di tale accordo europeo relativo ai prodotti CECA, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo;

considerando che, a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo europeo, il concetto di «aiuto pubblico» di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) di tale accordo è determinato secondo i criteri derivanti dall'applicazione dell'articolo 92 del trattato che istituisce la Comunità europea, e comprende pertanto tutti gli aiuti concessi dallo Stato, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza nella misura in cui incidere sugli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica ceca (aiuto di Stato);

considerando che la Repubblica ceca nominerà un'istituzione o un'amministrazione nazionale di fungere da organismo di controllo in materia di aiuti pubblici;

considerando che tale organismo di controllo sarà responsabile dell'analisi dei singoli aiuti già concessi o futuri e dei programmi di aiuti nella Repubblica ceca ed esprimerà un parere circa la loro compatibilità con l'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo, nonché con l'articolo 8, paragrafo 1, punto iii), e paragrafi 2 e 4 del protocollo n. 2 sui prodotti CECA;

considerando che, nel predisporre le norme necessarie per garantire un controllo efficace, la Repubblica ceca si accerterà, in particolare, che l'organismo di controllo riceva in tempo tutte le informazioni utili dagli altri servizi governativi a livello centrale, regionale e locale;

considerando che la Commissione delle Comunità europee aiuterà l'organismo di controllo fornendo, nell'ambito dei pertinenti programmi comunitari, la documentazione, la formazione, i viaggi di studio e l'assistenza tecnica necessari,

DECIDE:

Articolo unico

Sono adottate le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni sugli aiuti pubblici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, nonché all'articolo 8, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo relativo ai prodotti CECA, allegate alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 giugno 1998.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. SĚDIVÝ

ALLEGATO

Norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti pubblici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, nonché all'articolo 8, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 sui prodotti CECA

SORVEGLIANZA DEGLI AIUTI PUBBLICI E ORGANISMI DI CONTROLLO

Articolo 3

Aiuti di entità trascurabile

Articolo 1

Sorveglianza degli aiuti pubblici e organismi di controllo

Fatte salve le norme procedurali in vigore nella Comunità europea («la Comunità») e nella Repubblica ceca, gli organismi di controllo della Comunità e della Repubblica ceca esaminano e valutano la compatibilità degli aiuti pubblici concessi con l'accordo europeo. Gli organismi di controllo sono, per la Comunità, la Commissione delle Comunità europee («la Commissione») e per la Repubblica ceca, il Ministero delle finanze.

Si considera che i programmi di aiuti o i singoli aiuti concessi che non comportino aiuti all'esportazione e il cui importo totale per impresa non superi 100 000 ecu su un periodo di tre anni abbiano ripercussioni trascurabili sulla concorrenza e sugli scambi tra le parti e che quindi non rientrano nelle presenti norme. Il presente articolo non si applica alle industrie contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle costruzioni navali, ai trasporti o agli aiuti per le spese relative all'agricoltura o la pesca.

Articolo 4

Deroghe

ORIENTAMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI SINGOLI CASI

Articolo 2

Criteri di compatibilità

1. La compatibilità dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti con le disposizioni dell'accordo europeo, di cui all'articolo 1 delle presenti norme, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione dell'articolo 92 del trattato che istituisce la Comunità europea, compresi il diritto derivato presente e futuro, i quadri, gli orientamenti e gli altri atti amministrativi in vigore nella Comunità, nonché la giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee e agli speciali orientamenti da svilupparsi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

2. L'organismo di controllo della Repubblica ceca è informato di tutti gli atti connessi all'adozione, all'abolizione o alla modifica dei criteri comunitari di compatibilità di cui al paragrafo 1 che non sono pubblicati ma su cui si richiama specificamente l'attenzione di tutti gli Stati membri.

3. Se la Repubblica ceca non solleva obiezioni entro tre mesi, tali cambiamenti diventano criteri di compatibilità ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Qualora invece la Repubblica ceca sollevi obiezioni circa tali cambiamenti e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'accordo europeo, si tengono consultazioni in sede di comitato di associazione a norma dell'articolo 7 delle presenti norme.

4. Gli stessi principi si applicano a qualsiasi altro cambiamento di rilievo della politica comunitaria in materia di aiuti pubblici.

1. A norma e nei limiti dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo, la Repubblica ceca è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Gli organismi di controllo valutano congiuntamente le intensità massime degli aiuti e la copertura regionale specifica delle aree che possono beneficiare degli aiuti regionali nazionali. Essi presentano una proposta comune al comitato di associazione che adotta una decisione in tal senso.

3. La Commissione e l'autorità di controllo della Repubblica ceca valuta altresì la possibilità di fornire chiarimenti alla Repubblica ceca, oltre che sui tipi di aiuti concessi nella Comunità, sulla compatibilità degli aiuti volti a risolvere i problemi specifici che comporta la transizione verso un'economia di mercato nella Repubblica ceca.

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Articolo 5

Esame di determinati aiuti

1. Qualora gli importi in questione superino i 3 milioni di ecu l'organismo di controllo competente può sottoporre, per esame, al sottocomitato «ravvicinamento della legislazione» i programmi di aiuti o i singoli aiuti concessi, a prescindere dal fatto che rientrino o meno nei quadri e negli orientamenti della Comunità. Il sottocomitato sottopone una relazione al comitato di associazione che può adottare opportune decisioni o formulare opportune raccomandazioni, relative alla compatibilità del programma di aiuti o dell'aiuto concesso con l'accordo europeo e con le presenti norme.

2. Lo scopo principale di tali decisioni o raccomandazioni è di consentire di evitare il ricorso a misure di difesa commerciale a seguito dell'aiuto in questione.

3. Il comitato di associazione può decidere di estendere ulteriormente le possibilità di esame previste nel presente articolo.

Articolo 6

Richiesta di informazioni

Se l'organismo di controllo di una parte ritiene che un programma di aiuti o un singolo aiuto concesso leda interessi rilevanti di tale parte, può chiedere informazioni in merito all'organismo competente. In ogni caso, ciascun organismo di controllo si adopera di informare l'altro sugli sviluppi più salienti che possano presentare un interesse pratico per quest'ultimo.

Articolo 7

Consultazioni e cortesia

1. Ogniquale volta la Commissione delle Comunità europee o l'organismo di controllo della Repubblica ceca ritengano che la concessione di un aiuto pubblico sul territorio di competenza dell'altro organismo pregiudichi in misura considerevole importanti interessi della Parte rispettiva, possono chiedere che siano avviate consultazioni con l'altro organismo oppure che questo avvii le procedure necessarie per rimediare alla situazione. Ciò lascia impregiudicata qualsiasi azione intrapresa a norma della pertinente legislazione delle Parti e non incide sulla piena autonomia della decisione finale presa dall'autorità interpellata nel contesto dell'accordo europeo.

2. L'organismo di controllo interpellato esamina con la debita attenzione le osservazioni e gli elementi oggettivi presentati dall'organismo richiedente, segnatamente per quanto riguarda gli effetti pregiudizievoli per gli interessi importanti della parte richiedente.

3. Fatti salvi i rispettivi diritti e obblighi, gli organismi di controllo che partecipano alle consultazioni previste nel presente articolo cercano di trovare, entro tre mesi, una soluzione reciprocamente accettabile tenendo conto degli interessi in questione da una parte e dall'altra.

Articolo 8

Soluzione dei problemi

1. Se dalle consultazioni di cui all'articolo 7 non emerge una soluzione reciprocamente soddisfacente, entro tre mesi dalla richiesta si procede, su richiesta di una delle parti, ad uno scambio di opinioni nell'ambito del sottocomitato «ravvicinamento della legislazione» istituito a norma dell'accordo europeo.

2. Dopo detto scambio di opinioni, oppure una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 1, la questione può essere sottoposta al comitato di associazione, che può proporre una soluzione adeguata.

3. Le procedure lasciano impregiudicata qualsiasi azione intrapresa a norma dell'articolo 64, paragrafo 6 dell'accordo europeo e dell'articolo 8, paragrafo 6 del protocollo n. 2 dell'accordo euro-

peo. Gli strumenti commerciali, tuttavia, dovrebbero essere usati solo in mancanza di altre soluzioni.

Articolo 9

Segretezza e riservatezza delle informazioni

1. Con riferimento all'articolo 64, paragrafo 7 dell'accordo europeo, nessuno dei due organismi di controllo chiede all'altro informazioni che la legislazione di quest'ultimo gli vieta di rivelare all'organismo richiedente.

2. Ciascun organismo di controllo accetta di mantenere la riservatezza delle informazioni forniteli dall'altro in via confidenziale.

TRASPARENZA

Articolo 10

Inventario

1. Nel quadro dei programmi comunitari pertinenti, la Commissione aiuta la Repubblica ceca a redigere e, successivamente, aggiornare, sulle stesse basi della Comunità, l'inventario dei suoi programmi di aiuti e dei singoli aiuti concessi onde garantire la trasparenza e migliorarla costantemente.

2. La Commissione informa periodicamente la Repubblica ceca della documentazione elaborata per scopi analoghi in rapporto agli Stati membri della Comunità.

Articolo 11

Informazione reciproca

Entrambe le parti garantiscono la trasparenza in materia di aiuti pubblici procedendo, su basi regolari e reciproche, a opportune pubblicazioni e scambi di informazioni sulla politica in materia.

PRODOTTI CECA

Articolo 12

Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

Le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 2, dell'articolo 4 paragrafo 3, e degli articoli da 5 a 11 si applicano, *mutatis mutandis*, al settore del carbone e dell'acciaio di cui al protocollo n. 2 sui prodotti CECA dell'accordo europeo.

VARIE

Articolo 13

Assistenza amministrativa (lingue)

La Commissione e l'organismo di controllo della Repubblica ceca si prestano reciprocamente assistenza per gli aspetti pratici o trovano altre soluzioni appropriate per quanto riguarda, in particolare, il problema delle traduzioni.

COMMISSIONE

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 166

del 2 ottobre 1997

relativa alla modifica da apportare ai formulari E 106 ed E 109

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/441/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù del quale essa è incaricata di affrontare qualsiasi problema amministrativo derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e regolamenti successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, in virtù del quale essa stabilisce i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti,

vista la decisione n. 153 del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 001, E 103-E 127),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3095/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, ha modificato il regolamento (CEE) n. 574/72, articoli 17, paragrafo 2, e 30, paragrafo 1, limitando ad un anno la durata di validità dei formulari E 106 ed E 109 rilasciati dalle istituzioni tedesche, italiane o portoghesi;

considerando, di conseguenza, che occorre adeguare i formulari E 106 ed E 109;

considerando che l'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, integrato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, mette in atto i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nello Spazio economico europeo;

considerando che, con decisione del Comitato misto del SEE, i modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 saranno adeguati e utilizzati nello Spazio economico europeo;

considerando che, per motivi pratici, è opportuno utilizzare formulari identici nella Comunità e nello Spazio economico europeo;

considerando che la lingua di emissione dei formulari costituisce oggetto della raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa,

DECIDE:

1. I modelli di formulari E 106 ed E 109, riprodotti nella decisione n. 153 del 7 ottobre 1993, sono sostituiti dai modelli allegati.
2. Le autorità competenti degli Stati membri metteranno a disposizione degli interessati (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) i formulari secondo i modelli allegati. Tuttavia, l'introduzione di nuovi modelli di formulari non pregiudica la validità dei modelli già stabiliti.
3. Ciascun formulario è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità e presentato in modo tale che le varie versioni siano perfettamente sovrapponibili per consentire a ciascun destinatario (aventi diritto, istituzione, datore di lavoro, ecc.) di ricevere il formulario stampato nella sua lingua nazionale.
4. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1998.

Georges SCHROEDER

*Il presidente della Commissione
amministrativa*

ATTESTATO RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA PER MALATTIA E MATERNITÀ DEI RESIDENTI IN UN PAESE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE

Lavoratori subordinati e autonomi e familiari con loro residenti — Familiari di disoccupati

*Reg. 1408/71: art. 19.1.a; art. 19.2; art. 25.3.i
Reg. 574/72: art. 17.1 e 4; art. 27, prima frase*

L'istituzione competente compila la parte A dello stampato e ne consegna due copie all'assicurato, oppure le trasmette, se del caso, tramite l'organismo di collegamento all'istituzione del luogo di residenza, qualora questa lo abbia richiesto. Quest'ultima istituzione — ricevute le copie dall'assicurato o dall'istituzione competente — compila la parte B del modulo e rinvia un esemplare del modulo all'istituzione competente.

A. Notifica del diritto

1.	Istituzione del luogo di residenza ⁽²⁾
1.1.	Denominazione: Numero di codice ^(2 bis)
1.2.	Indirizzo ⁽³⁾ :
1.3.	Riferimento al vostro modulo E 107 del

2.	<input type="checkbox"/> Lavoratore subordinato	<input type="checkbox"/> Lavoratore frontaliere (subordinato)
	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/> Lavoratore frontaliere (autonomo)
	<input type="checkbox"/> Disoccupato	
2.1.	Cognome ^(3 bis)	
2.2.	Nomi	Cognomi precedenti ^(3 bis)
		Data di nascita
2.3.	Indirizzo nel paese di residenza ⁽³⁾ :	
2.4.	Numero di identificazione ^(3 ter) :	
2.5.	Il lavoratore <input type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è un lavoratore delle miniere o di un'impresa assimilata	
2.6.	<input type="checkbox"/> il lavoratore è soggetto ad un regime per lavoratori autonomi di cui all'allegato 11 del regolamento 574/72	

3.	Familiare ⁽⁴⁾	
3.1.	Cognome ^(3 bis)	
3.2.	Nomi	Cognomi precedenti ^(3 bis)
		Data di nascita
3.3.	Indirizzo nel paese di residenza ⁽³⁾ :	

4. il lavoratore sopraindicato e i familiari ⁽⁵⁾ con lui residenti
- 4.1. i familiari ⁽⁵⁾ del disoccupato sopraindicato
5. hanno diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dal

6.	Tale diritto si protrae
6.1.	<input type="checkbox"/> fino a quando non sia stato notificato l'annullamento del presente attestato
6.2.	<input type="checkbox"/> per un anno dalla data specificata al punto 5 ⁽⁶⁾
6.3.	<input type="checkbox"/> fino al compreso ⁽⁷⁾

7. Istituzione competente per la malattia-maternità

7.1. Denominazione: Numero di codice (7 bis):

7.2. Indirizzo (3):

7.3. Timbro

7.4. Data:

7.5. Firma

8. Istituzione competente per gli infortuni (8) (8 bis) (10)

8.1. Denominazione: Numero di codice (7 bis):

8.2. Indirizzo (3):

8.3. Timbro

8.4. Data:

8.5. Firma

B. Notifica dell'iscrizione (9)

9.

9.1. il lavoratore indicato al quadro 2 con i familiari9.2. i familiari del disoccupato indicato al quadro 29.3. sono stati iscritti presso la sottoscritta istituzione dal9.4. non sono stati iscritti presso la sottoscritta istituzione per il seguente motivo:

10. Familiari iscritti

10.1. Cognome (3 bis) Nomi Sesso Cognomi precedenti Data di nascita

F M

10.2.10.3.10.4.10.5.10.6.10.7.10.8.10.9.

11. Istituzione del luogo di residenza

11.1. Denominazione:

11.2. Indirizzo (3):

11.3. Timbro

11.4. Data:

11.5. Firma

ISTRUZIONI

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso è composto di 4 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione

Avvertenze per la persona assicurata

- a) Il presente formulario dà diritto, a voi e ai vostri familiari, a percepire le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità. Se siete disoccupati, il presente formulario non vi riguarda ma si riferisce unicamente ai vostri familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui siete assicurati.
- b) I due esemplari di formulario in vostro possesso devono essere presentati al più presto all'istituto di assicurazione malattia e maternità del luogo in cui risiedete. Se siete disoccupato, il formulario dev'essere consegnato dai vostri familiari all'istituto di assicurazione malattia-maternità del luogo in cui essi risiedono.
- c) I citati istituti di assicurazione malattia e maternità sono:
- in **Belgio**, l'organismo scelto da voi («mutualité»);
 - in **Danimarca**, il competente «amtskommune» (amministrazione comunale); nel comune di Copenaghen il «magistrat» e nel comune di Frederiksberg la «kommunalbestyrelse»;
 - in **Germania** la «Krankenkasse» (cassa di malattia), scelta dall'interessato;
 - in **Grecia**, in linea di massima, l'ufficio regionale o locale dell'Istituto di assicurazioni sociali (IKA) che consegna all'interessato un libretto sanitario in mancanza del quale le prestazioni in natura non sono concesse;
 - in **Spagna** la «Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social» (Direzione provinciale dell'istituto nazionale della sicurezza sociale) del luogo di residenza. Se avete bisogno di prestazioni, potete rivolgervi al servizio medico e ospedaliero del sistema sanitario coperto dalle assicurazioni sociali spagnole. Dovrete allegare al formulario una fotocopia;
 - in **Francia**, la «Caisse primaire d'assurance maladie» (cassa primaria di assicurazione malattia); se si è contrassegnata la casella del punto 2.5, la «Société de secours minière» (società di soccorso minerario);
 - in **Irlanda**, l'«Health Board» (ufficio sanitario) nella cui circoscrizione è richiesta l'assistenza;
 - in **Italia**, in linea di massima, l'unità sanitaria locale (USL) competente per il territorio; per i marittimi e il personale navigante dell'aviazione civile, il ministero della sanità, ufficio di sanità marittima o aerea;
 - in **Lussemburgo**, la «Caisse maladie des ouvriers» (cassa malattia degli operai);
 - nei **Paesi Bassi**, una cassa malattia competente per il luogo di residenza;
 - in **Austria**, la «Gebietskrankenkasse» (cassa malattia regionale), competente per il vostro luogo di residenza;
 - in **Portogallo, per il continente**: il «Centro Regional de Segurança Social» (centro regionale della sicurezza sociale) del luogo di residenza; per **Madera**: la «Direção Regional de Segurança Social» (direzione regionale della sicurezza sociale) a Funchal; per **le Azzorre**: la «Direção Regional de Segurança Social» (direzione regionale della sicurezza sociale) a Angra do Heroísmo;
 - in **Finlandia**, l'ufficio locale del «kansaneläkelaitos» (istituzione di sicurezza sociale);
 - in **Svezia**, il «försäkringskassan» (ufficio della sicurezza sociale) del luogo di residenza;
 - nel **Regno Unito**, il «Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Benefits Directorate» (ministero della Sicurezza sociale, reparto prestazioni, servizio internazionale), Newcastle-Upon-Tyne, oppure il «Northern Ireland Social Security Agency Overseas Branch» (ente per la sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord, servizio internazionale), Belfast, secondo i casi;
 - in **Islanda**, il «Tryggingastofnun ríkisins» (istituzione statale di sicurezza sociale), Reykjavik;
 - in **Liechtenstein**, l'«Amt für Volkswirtschaft» (ufficio dell'economia nazionale), Vaduz;
 - in **Norvegia**, il «lokale Trygdekontor» (ufficio assicurativo locale) del luogo di residenza.
- d) Agli effetti del diritto alle prestazioni in natura, il presente formulario è valido per il periodo indicato con una X nel riquadro 6, a partire dalla data riportata al punto 5.
- e) Voi o i vostri familiari siete tenuti ad informare l'istituzione alla quale il formulario è stato presentato di qualsiasi cambiamento avvenuto nella vostra situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare: l'abbandono, il mutamento, la ripresa dell'occupazione, oppure qualsiasi trasferimento di residenza o di dimora vostra o dei vostri familiari.

NOTE

- (*) SEE — Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia.
- (¹) Indicare la sigla del paese dell'istituzione che compila la parte A dello stampato: B= Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
- (²) Da compilare solo qualora lo stampato sia rilasciato su richiesta dell'istituzione del paese di residenza.
- (^{2 bis}) Indicare, se noto.
- (³) Via, numero, codice postale, località, paese.
- (^{3 bis}) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla nascita. Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (^{3 ter}) Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero di assicurazione e/o il codice fiscale.
- (⁴) Da compilare solo se lo stampato riguarda i familiari di un disoccupato. In questo caso indicare un solo familiare per consentire una loro registrazione, in quanto i familiari beneficiari aventi diritto alle prestazioni sono determinati dalla legislazione del paese di residenza.
- (⁵) I familiari aventi diritto si individuano secondo la legislazione del paese di residenza.
- (⁶) Se lo stampato è rilasciato da un'istituzione tedesca, francese, italiana o portoghese.
- (⁷) Se lo stampato è rilasciato da un'istituzione francese di lavoratori autonomi o da un'istituzione greca o britannica per i lavoratori subordinati o autonomi.
- (^{7 bis}) Indicare, se esiste.
- (⁸) Da compilare da parte delle istituzioni francesi di lavoratori autonomi.
- (^{8 bis}) Se il modulo è completato da un'istituzione del Liechtenstein, si dovrà inserire il nome dell'assicuratore competente per gli infortuni sul lavoro.
- (⁹) Ove il presente formulario sia rilasciato per rinnovare un attestato rilasciato in precedenza, non occorre compilare la parte B.
- (¹⁰) Qualora il Liechtenstein sia lo Stato competente, il costo delle prestazioni in natura relative ad un infortunio del lavoratore avvenuto non sul luogo di lavoro è sostenuto dall'istituzione assicurativa degli infortuni indicata nella casella 8.
-

ATTESTATO PER L'ISCRIZIONE DEI FAMILIARI DEI LAVORATORI SUBORDINATI O AUTONOMI E PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI

Reg. 1408/71: art. 19.2
Reg. 574/72; art. 17.1, 2, 3 e 4; art. 94.4

L'istituzione competente compila la parte A del formulario e ne consegna due copie al lavoratore oppure le invia, se del caso, tramite l'organismo di collegamento all'istituzione del luogo di residenza, qualora sia stata questa istituzione a richiedere il modulo di cui trattasi. Qualora i familiari del lavoratore risiedano nel Regno Unito, l'istituzione competente trasmette i due esemplari al Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Benefits Directorate Newcastle-Upon-Tyne. L'istituzione del luogo di residenza — ricevute le copie citate — compila la parte B del formulario e ne restituisce un esemplare all'istituzione competente. Nel caso in cui i familiari risiedano in paesi diversi, si compila un attestato distinto per ciascuno dei paesi stessi.

A. Notifica del diritto

1. Istituzione del luogo di residenza ⁽²⁾

1.1. Denominazione:

1.2. Indirizzo ⁽³⁾:

1.3. Riferimento: vostro formulario E 107 del

2. Lavoratore subordinato Lavoratore autonomo
 Lavoratore stagionale subordinato Lavoratore frontaliero

2.1. Cognome ^(3 bis)

2.2. Nomi Cognomi precedenti ^(3 bis) Data di nascita

2.2. Indirizzo ⁽³⁾:

2.4. Numero di identificazione ^(3 ter)

2.5. Il lavoratore è non è un lavoratore delle miniere o di un'impresa assimilata

2.6. il lavoratore è soggetto ad un regime per lavoratori autonomi di cui all'allegato 11 del reg. 574/72

3. Familiare ⁽⁴⁾

3.1. Cognome ^(3 bis)

3.2. Nomi Cognomi precedenti Data di nascita

3.2. Indirizzo nel paese di residenza ⁽³⁾:

4. I familiari del lavoratore di cui sopra hanno diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità a meno che
 non abbiano già diritto a tali prestazioni a norma della legislazione dello Stato ove risiedono ⁽⁵⁾
 esercitino un'attività professionale ⁽⁵⁾

5. Questo diritto decorre dal

6. e si protrae

6.1. fino a quando non sia stato notificato l'annullamento del presente attestato

6.2. per un anno dalla data specificata al punto 5 ⁽⁶⁾

6.3. sino alla fine del lavoro stagionale prevista e cioè

6.4. fino al ⁽⁷⁾ incluso

7.	Istituzione competente			
7.1.	Denominazione:	Numero di codice (7 bis):		
7.2.	Indirizzo (3):			
7.3.	Timbro		7.4.	Data:
			7.5.	Firma
			

B. Notifica dell'iscrizione (8)

8.	<input type="checkbox"/> (9)
8.1.	I familiari del lavoratore di cui al quadro 2 non sono stati iscritti perché
8.2.	<input type="checkbox"/> non esiste alcun familiare avente diritto
8.3.	<input type="checkbox"/> tutti i familiari hanno già diritto alle prestazioni in natura a norma di quanto previsto dalla legislazione di questo Stato
8.4.	<input type="checkbox"/> il coniuge o la persona che ha cura dei figli esercita un'attività professionale nel nostro paese (10)
8.5.	<input type="checkbox"/> non è stato presentato lo stato di famiglia richiesto
8.6.	<input type="checkbox"/> (11)

9.	<input type="checkbox"/> (9)					
9.1	Sono stati iscritti i seguenti familiari del lavoratore indicato al quadro 2					
9.2.	Cognome (3 bis)	Nomi	Sesso		Data di nascita	Numero di identificazione
			F	M		
9.3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.10.	L'onere delle citate prestazioni è a vostro carico, la data di decorrenza per il conteggio dei forfait di cui all'articolo 94 del regolamento 574/72 è il					

10.	Istituzione del luogo di residenza			
10.1.	Denominazione:			
10.2.	Indirizzo (3):			
10.3.	Timbro		10.4.	Data:
			10.5.	Firma
			

ISTRUZIONI

Il presente formulario deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso è composto di 4 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione

Avvertenze per il lavoratore

- a) Il presente formulario dà diritto ai vostri familiari di beneficiare delle prestazioni in natura per malattia o maternità, nello Stato ove risiedono, in conformità alle norme legislative di tale Stato e a meno che i familiari stessi non abbiano già diritto alle predette prestazioni in forza delle norme citate.
- b) Le due copie del presente formulario — appena in vostro possesso — devono essere da voi inviate ai vostri familiari, i quali le devono presentare **immediatamente** all'istituto di assicurazione malattia e maternità del luogo ove risiedono, e cioè:
- in **Belgio**, all'organismo scelto («mutualité»);
 - in **Danimarca**, al competente «amtskommune» (amministrazione comunale); nel comune di Copenaghen al «magistrat» e nel comune di Frederiksberg alla «kommunalbestyrelse»;
 - in **Germania**, la «Krankenkasse» (cassa di malattia), scelta dall'interessato;
 - in **Grecia**, in linea di massima, all'ufficio regionale o locale dell'Istituto di assicurazioni sociali (IKA) che consegna all'interessato un libretto sanitario in mancanza del quale le prestazioni in natura non sono concesse;
 - in **Spagna**, alla «Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social» (Direzione provinciale dell'istituto nazionale della sicurezza sociale);
 - in **Francia**, alla «Caisse primaire d'assurance maladie» (cassa primaria di assicurazione malattia); se si è contrassegnata la casella del punto 2.5, alla «Société de secours minière» (società di soccorso minerario);
 - in **Irlanda**, l'«Health Board» (ufficio sanitario) nella cui circoscrizione è richiesta l'assistenza;
 - in **Italia**, in linea di massima, all'unità sanitaria locale (USL) competente per il territorio;
 - in **Lussemburgo**, alla «Caisse de maladie des ouvriers» (cassa malattia degli operai);
 - nei **Paesi Bassi**, ad una cassa malattia competente per il luogo di residenza;
 - in **Austria**, alla «Gebietskrankenkasse» (cassa malattia regionale), competente per il vostro luogo di residenza;
 - in **Portogallo, per il continente**: al «Centro Regional de Segurança Social» (centro regionale della sicurezza sociale) del luogo di residenza; per **Madera**: alla «Direcção Regional de Segurança Social» (direzione regionale della sicurezza sociale) a Funchal; per **le Azzorre**: alla «Direcção Regional de Segurança Social» (direzione regionale della sicurezza sociale) a Angrado Heroísmo;
 - in **Finlandia**, all'ufficio locale del «kansaneläkelaitos» (istituzione di sicurezza sociale);
 - in **Svezia**, al «försäkringkassan» (ufficio della sicurezza sociale) del luogo di residenza;
 - in **Islanda**, al «Tryggingastofnun ríkisin» (istituzione statale di sicurezza sociale), Reykjavik;
 - nel **Liechtenstein**, all'«Amt für Volkswirtschaft» (ufficio dell'economia nazionale), Vaduz;
 - in **Norvegia**, al «lokale Trygdekontor» (ufficio assicurativo locale) del luogo di residenza.
- c) Il presente formulario è valido dalla data indicata al punto 5 del medesimo e per la durata segnalata al quadro 6 del medesimo, in corrispondenza del quadratino contrassegnato con una X.
- d) Voi o i vostri familiari siete tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella vostra situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare: l'abbandono o il mutamento di attività, oppure qualsiasi trasferimento di residenza o di dimora vostro o dei vostri familiari, ecc.

NOTE

- (*) SEE — Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente formulario si applica anche all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia.
- (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione che compila la parte A del formulario: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
- (2) Da compilare solo qualora il formulario sia rilasciato su richiesta dell'istituzione del paese di residenza.
- (3) Via, numero, codice postale, località, paese.
- (3^{bis}) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla nascita. Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (3^{ter}) Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero di assicurazione e/o il codice fiscale.
- (4) Indicare un solo familiare.
- (5) Riportare una X nel quadratino precedente, se il formulario è destinato ad un'istituzione danese, irlandese o del Regno Unito.
- (6) Se il formulario è rilasciato da un'istituzione tedesca, francese, italiana o portoghese.
- (7) Se il formulario è rilasciato da un'istituzione francese di lavoratori autonomi o da un'istituzione greca o britannica di lavoratori subordinati o autonomi.
- (7^{bis}) Indicare, se esiste.
- (8) Ove il presente attestato sia già stato rilasciato per un rinnovo dell'attestato emesso in precedenza, di cui sia scaduta la validità, l'istituzione del luogo di residenza non è tenuta a compilare la parte B.
- (9) Dei due quadri 8 e 9 compilare quello che interessa e riportare una X nel quadratino relativo al quadro stesso.
- (10) Riportate, se del caso, una X nel quadratino precedente, qualora la parte B sia compilata da un'istituzione danese, irlandese o del Regno Unito.
- (11) Altri motivi.
-

DECISIONE N. 167**del 2 dicembre 1997****che modifica la decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l'interpretazione dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(98/442/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti successivi,

visto il regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, che instaura una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri al problema del pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente,

visto l'articolo 94, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato dal regolamento (CEE) n. 3427/89 che prevede, da una parte, che gli assegni familiari di cui beneficiano i lavoratori subordinati occupati in Francia per i familiari residenti al 15 novembre 1989 in un altro Stato membro continuano ad essere erogati, nell'ammontare, entro i limiti e secondo le modalità in vigore a tale data, finché il loro importo sia superiore a quello delle prestazioni dovute a decorrere dal 16 novembre 1989 e ciò sintanto che gli interessati siano soggetti alla legislazione francese; e che dall'altra, domanda alla Commissione amministrativa di formulare un parere sulle modalità di applicazione di detto paragrafo e in particolare sulla ripartizione dell'onere degli assegni in questione,

considerando che la formulazione del punto 1, lettera c), secondo capoverso, della decisione n. 146⁽¹⁾ aggiunge alle condizioni richieste dall'articolo 94, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 1408/71 per la non considerazione dei periodi di disoccupazione, che dovrebbe trattarsi di prestazioni di disoccupazione della legislazione francese;

considerando che occorre eliminare questa restrizione non conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71;

delierando in conformità alle condizioni fissate all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. Il secondo capoverso del punto 1, lettera c), della decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l'interpretazione dell'articolo 94, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 1408/71 è sostituito dal testo seguente:

«Per quanto riguarda la condizione, posta all'articolo 94, paragrafo 9, di rimanere sottoposto alla legislazione francese, non si tiene conto delle interruzioni di attività professionale di una durata inferiore ad un mese né dei periodi di sospensione temporanea di

⁽¹⁾ GU L 235 del 23. 8. 1991, pag. 9.

questa attività in seguito a malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione con mantenimento della retribuzione o erogazione delle prestazioni corrispondenti, ad esclusione delle pensioni e rendite o ancora, per un congedo pagato, di uno sciopero o di una serrata.»

2. La presente decisione è applicabile a partire dal 1° settembre 1991.

Georges SCHROEDER

*Il presidente della Commissione
amministrativa*

DECISIONE N. 168**dell'11 giugno 1998****relativa alla modifica dei formulari E 121 ed E 127 e alla cancellazione del formulario E 122**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/443/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, conformemente al quale rientra nei compiti della Commissione amministrativa interessarsi di tutte le questioni amministrative derivanti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dai successivi regolamenti,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, conformemente al quale spetta alla Commissione amministrativa il compito di definire i modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari all'applicazione del regolamento di applicazione,

vista la decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 001, E 103-E 127),

vista la decisione n. 170 dell'11 giugno 1998, che modifica la decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la decisione n. 127, del 17 ottobre 1985, relativa all'istituzione degli inventari previsti all'articolo 94, paragrafo 4, e all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972,

considerando che il regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, ha modificato il regolamento (CEE) n. 574/72, più specificamente gli articoli 17, paragrafo 2, e 30, paragrafo 1, limitando ad un anno la durata della validità del formulario E 122 rilasciato dalle istituzioni tedesche, italiane o portoghesi, e successivamente l'articolo 95, sostituendo al costo medio per famiglia il costo medio per persona;

considerando tuttavia che tale modifica dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 nelle relazioni con la Repubblica francese si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002;

considerando che il regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998, ha modificato gli articoli 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e gli articoli 29, 30, 31, 93 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che occorre pertanto modificare i formulari E 121 e E 127 e abolire il formulario E 122;

considerando che l'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, modificato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, attua i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nell'ambito dello Spazio economico europeo;

considerando che per decisione del Comitato congiunto dello Spazio economico europeo i modelli necessari per l'applicazione (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 verranno adattati e applicati all'interno dello Spazio economico europeo;

considerando che per motivi di natura pratica è opportuno utilizzare modelli identici all'interno della Comunità e nello Spazio economico europeo;

considerando che la lingua nella quale devono essere elaborati i modelli è stata decisa con la raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1. I modelli dei formulari E 121 ed E 127, pubblicati in allegato alla decisione n. 153 del 7 ottobre 1993, sono sostituiti dai modelli allegati alla presente, e il modello di formulario E 122, pubblicato in allegato alla medesima decisione, è abolito.
2. È necessario compilare un modello E 121 e un modello E 127 individuali per ogni titolare di pensione o di rendita e per ogni familiare di titolare di pensione o di rendita.
3. Le autorità competenti degli Stati membri metteranno a disposizione delle persone interessate (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) i formulari conformi ai modelli allegati. I formulari E 121 validi alla data di applicazione della presente decisione conservano la propria validità fino all'annullamento e/o alla sostituzione con il nuovo modello di formulario E 121, trattandosi del solo titolare di pensione o di rendita, esclusi pertanto i suoi familiari.
4. Ogni formulario sarà disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità europea e sarà stampato in modo tale che le varie versioni linguistiche siano perfettamente sovrapponibili, rendendo così possibile che ciascuno dei destinatari (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) riceva il formulario in questione nella propria lingua.
5. La presente decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998. Tuttavia, nelle relazioni con la Repubblica francese, essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Peter CLEASBY

*Il presidente della Commissione
amministrativa*

ATTESTATO PER L'ISCRIZIONE DEI TITOLARI DI PENSIONE O RENDITA O DEI LORO FAMILIARI E PER LA TENUTA DEGLI
INVENTARI

Reg. 1408/71: art. 28.1.a; art. 29.1.a
Reg. 574/72: art. 29.1, 2 e 3; art. 30.1; art. 95.4

L'istituzione cui compete il rilascio dell'attestato, secondo quanto previsto all'articolo 29, paragrafo 2, o all'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento 574/72, compila la parte A del modulo e consegna due copie del modulo stesso al titolare di pensione o rendita o al suo familiare, oppure invia tali copie all'istituzione del luogo di residenza, qualora sia stata questa istituzione a richiedere il modulo di cui trattasi. Ove il titolare di pensione o il suo familiare risieda nel Regno Unito, si trasmettano i due esemplari direttamente al Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Benefits Directorate, Newcastle-Upon-Tyne. Se del caso, i due esemplari sono trasmessi dapprima all'istituzione che compila i quadri 6 e 7. L'istituzione del luogo di residenza, ricevute le due copie citate, compila la parte B e trasmette una copia del modulo all'istituzione indicata al quadro 7.

A. Notifica del diritto

1.	All'istituzione del luogo di residenza (2)
1.1.	Denominazione:
1.2.	Indirizzo (3):
1.3.	Riferimento: vostro modulo E 107 del

2.	<input type="checkbox"/> Titolare di pensione o rendita (regime dei lavoratori subordinati)
	<input type="checkbox"/> Titolare di pensione o rendita (regime dei lavoratori autonomi)
2.1.	Cognome (4)
2.2.	Nomi
	Cognomi precedenti (4)
	Data di nascita
2.3.	Indirizzo nel paese di residenza (3):
2.4.	Data dell'eventuale trasferimento:
2.5.	Numero di identificazione (5):

3.	Da compilarsi da parte dell'istituzione debitrice della pensione o rendita
3.1.	La persona soprannominata è titolare di pensione o rendita
	<input type="checkbox"/> di vecchiaia <input type="checkbox"/> d'invalidità <input type="checkbox"/> ai superstiti
	<input type="checkbox"/> d'infortunio sul lavoro <input type="checkbox"/> di malattia professionale
3.2.	a decorrere dal
3.3.	Numero della pensione o della rendita:

4.	Istituzione che compila il quadro (6)
4.1.	Denominazione:
4.2.	Indirizzo (3):
4.3.	Timbro
	4.4. Data:
	4.5. Firma

9.	<input type="checkbox"/> (10)
9.1.	<input type="checkbox"/> la persona indicata al quadro 2 <input type="checkbox"/> la persona indicata al quadro 5 è stata iscritta
9.2.	L'onere delle prestazioni è a carico dell'istituzione in indirizzo; la decorrenza per il conteggio del forfait di cui all'articolo 95 del regolamento 574/72 è il
9.3.	Numero di codice dell'istituzione del luogo di residenza (8)

10.	Istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o di rendita o del familiare	
10.1.	Denominazione:
10.2.	Indirizzo (3):
10.3.	Timbro	
		10.4. Data:
		10.5. Firma

ISTRUZIONI

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso è composto di 3 pagine e deve essere sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione. Per ogni iscritto va compilato un formulario a parte

Avvertenze per il titolare di pensione o rendita o per il suo familiare

- a) Le due copie del presente modulo devono essere da voi consegnate non appena possibile all'istituzione di assicurazione:
- in **Belgio**, all'organismo scelto (mutualité);
 - in **Danimarca**, på kommunekontoret på bopælsstedet (alla circoscrizione del luogo di residenza);
 - in **Germania**, alla «Krankenkasse» (cassa malattia) del luogo di residenza, scelta dall'interessato;
 - in **Grecia**, in linea di massima, all'«ufficio regionale o locale dell'istituto di assicurazioni sociale (IKA)» che consegna all'interessato un libretto sanitario in mancanza del quale le prestazioni in natura non sono concesse;
 - in **Spagna**, alla «Dirección Provincial del instituto Nacional de la Seguridad Social» (direzione provinciale dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale) competente per il luogo di residenza;
 - in **Francia**, alla «Caisse primaire d'assurance-maladie» (cassa primaria di assicurazione malattia);
 - in **Irlanda**, all'«Health Board» (ufficio sanitario) nella cui circoscrizione è richiesta la prestazione;
 - in **Italia**, all'Unità sanitaria locale (USL) competente per il territorio;
 - in **Lussemburgo**, alla «Caisse de maladie des ouvriers» (cassa malattia degli operai);
 - nei **Paesi Bassi**, ad una cassa malattia competente per il luogo di residenza;
 - in **Austria**, alla «Gebietskrankenkasse» (cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza;
 - in **Portogallo, per il continente**, al «Centro Regional de Segurança Social» (centro regionale della sicurezza sociale) competente per il luogo di residenza; **per Madera**: alla «Direcção Regional de Segurança Social» (direzione regionale della sicurezza sociale) a Funchal; **per le Azzorre**, alla «Direcção Regional de Segurança Social» (direzione regionale della sicurezza sociale) a Angra do Heroísmo;
 - in **Finlandia**, all'ufficio locale del «kansaneläkelaitos» (istituto di sicurezza sociale);
 - in **Svezia**, al «försäkringskassan» (ufficio della sicurezza sociale) del luogo di residenza;
 - in **Islanda**, al «Tryggingastofnun ríkisins» (istituto statale di sicurezza sociale), Reykjavik;
 - nel **Liechtenstein**, all'«Amt für Volkswirtschaft» (ufficio dell'economia nazionale), Vaduz;
 - in **Norvegia**, al «lokale Trygdekontor» (ufficio assicurativo locale) del luogo di residenza.
- b) Siete tenuto ad informare l'istituto di assicurazione al quale avrete presentato il modulo di qualsiasi variazione verificatasi nella vostra situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura (sospensione o soppressione della pensione o rendita, di ogni cambiamento del luogo di residenza ecc.)

NOTE

- (*) SEE — Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
- (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
- (2) Da compilare solo qualora il modulo sia stato richiesto dall'istituzione del luogo di residenza.
- (3) Via, numero, codice postale, località, paese.
- (4) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla nascita.
Per i cittadini portoghese, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile), nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (5) Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero di assicurazione e/o il codice fiscale.
- (6) In Francia, il quadro relativo ai lavoratori autonomi è compilato dall'istituzione di assicurazione malattia-maternità.
- (7) In Italia, i quadri 6 e 7 vanno compilati esclusivamente dall'USL o dal ministero della Sanità.
- (8) Indicare, se esiste.
- (9) Qualora il formulario rilasciato da un'istituzione tedesca, francese, italiana o portoghese riguardi un familiare.
- (10) Dei due quadri 8 e 9, compilare quello che interessa e riportare una X nel relativo quadratino.

SEGNALAZIONE DEI FORFAIT MENSILI

Reg. 1408/71: art. 36.1 e 2
Reg. 574/72: art. 94; art. 95

1.		
Rilevazione n.	dell'anno	19 (2)

2.	Istituzione competente	
2.1.	Denominazione:	N. di codice (4):
2.2.	Indirizzo (3):	

3.	Le prestazioni in natura sono concesse in base al diritto acquisito dal		
	<input type="checkbox"/> lavoratore subordinato	<input type="checkbox"/> titolare di pensione o di rendita (regime lavoratori subordinati)	
	<input type="checkbox"/> lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/> titolare di pensione o di rendita (regime lavoratori autonomi)	
3.1.	Cognome (5)		
3.2.	Nomi	Cognomi precedenti (5)	Data di nascita
3.3.	Numero di identificazione presso l'istituzione competente (6):		

4.	La presente rilevazione individuale riguarda:		
4.1.	<input type="checkbox"/> i familiari del lavoratore designato nel quadro 3 che risiedono al seguente indirizzo (3):		
4.2.	<input type="checkbox"/> il titolare di pensione o di rendita designato nel quadro 3 e residente al seguente indirizzo (3):		
4.3.	<input type="checkbox"/> il familiare, designato qui di seguito, del titolare di pensione o di rendita citato nel quadro 3:		
4.3.1.	Cognome (5)		
4.3.2.	Nomi:	Cognomi precedenti (5)	Data di nascita:
4.3.3.	Indirizzo (3):		
4.3.4.	Numero di identificazione presso l'istituzione competente (6):		

5. Il diritto della/e persona/e di cui al 4.1 4.2 4.3 è stato riconosciuto dal vostro formulario
E del

6. Per il periodo durante il quale si è potratto tale diritto nell'anno
(dal al)

6.1. I forfait mensili

per famiglia (di lavoratore) per familiare pro capite
ammontano a.....

7. Istituzione del luogo di residenza

7.1. Denominazione: N. di codice (7):

7.2. Indirizzo (3):
.....

7.3. Timbro

7.4. Data:

7.5. Firma
.....

8. Riservato all'istituzione competente

ISTRUZIONI

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello (in tre esemplari) utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Compilare un formulario distinto per ciascun titolare di pensione o di rendita e per ciascun familiare di un titolare di pensione o di rendita.

Il presente formulario è compilato per un intero anno civile dall'istituzione del luogo di residenza, che lo trasmette all'istituzione competente tramite l'organismo designato in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento 574/72.

NOTE

- (*) SEE — Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
- (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
- (2) Si intende per anno quello nel corso del quale si sono erogate le prestazioni.
- (3) Via, numero, codice postale, località, paese.
- (4) Indicare, se noto.
- (5) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla nascita.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (6) Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero di assicurazione e/o il codice fiscale.
- (7) Indicare, se esiste.
-

DECISIONE N. 169

dell'11 giugno 1998

relativa al funzionamento e alla composizione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/444/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

considerando l'articolo 81, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1408/71, secondo le cui disposizioni la Commissione amministrativa è incaricata di favorire e sviluppare la cooperazione fra Stati membri per la modernizzazione delle procedure relative allo scambio di informazioni, in particolare adattando il flusso delle informazioni fra le istituzioni, per effettuare gli scambi telematici, prendendo in considerazione l'evoluzione dell'elaborazione dei dati in ciascuno Stato membro, allo scopo di accelerare la procedura di concessione delle prestazioni;

considerando l'articolo 117c, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, secondo le cui disposizioni la Commissione amministrativa istituisce una Commissione tecnica che elabora relazioni ed emette un parere motivato prima delle decisioni da adottare in virtù degli articoli 117, 117a e 117b e ne stabilisce i metodi di funzionamento e la composizione,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituisce la Commissione tecnica per l'elaborazione dei dati di cui all'articolo 117c, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72. Essa viene definita «la Commissione tecnica».
2. Le funzioni della Commissione tecnica sono illustrate all'articolo 117c, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
3. Il mandato strategico della Commissione tecnica per quanto riguarda i suoi compiti specifici è definito dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che può modificarlo a seconda delle esigenze.

Articolo 2

La Commissione tecnica adotta le relazioni e i pareri motivati, se del caso, sulla base di documentazione tecnica e studi. Essa può chiedere alle autorità nazionali competenti qualsiasi informazione ragionevole, che ritiene necessaria per l'esame delle questioni ad essa sottoposte.

Articolo 3

1. La Commissione tecnica è composta da due membri designati da ciascuno Stato membro, uno come membro titolare, l'altro come supplente. Le designazioni di ciascuno Stato membro sono comunicate al segretario generale della Commissione amministrativa dal rappresentante del governo dello Stato membro presso la Commissione amministrativa.
2. Le relazioni e i pareri motivati sono adottati a maggioranza semplice dei membri presenti, con un unico voto per Stato membro espresso dal membro titolare ovvero, in sua assenza, dal supplente. Le relazioni e i pareri motivati della Commissione tecnica debbono indicare se la loro adozione è avvenuta all'unanimità o a maggioranza semplice. Nel caso in cui vi sia una minoranza di parere diverso, devono essere allegate le motivazioni o le riserve della minoranza in questione. Le relazioni e i pareri motivati sono validi soltanto se sono stati adottati in presenza di almeno dodici membri.

3. Un rappresentante della Commissione delle Comunità europee o una persona da lui designata svolge funzioni consultive nell'ambito della Commissione tecnica.

Articolo 4

La carica di presidente della Commissione tecnica viene ricoperta ogni semestre dal membro titolare, ovvero da un altro funzionario designato, appartenente allo Stato il cui rappresentante detiene la carica di presidente di turno della Commissione amministrativa per il periodo in questione. Il presidente della Commissione tecnica riferisce in merito alle attività della Commissione in questione su richiesta del presidente della Commissione amministrativa.

Articolo 5

A titolo straordinario, la Commissione tecnica può proporre l'istituzione di gruppi di lavoro ad hoc per problemi particolari e in questo caso ne definisce i compiti, le scadenze e gli aspetti finanziari. La proposta sarà presentata alla Commissione amministrativa, che deciderà dell'opportunità di istituire il gruppo ad hoc.

Articolo 6

Il Segretariato della Commissione amministrativa prepara e organizza le riunioni della Commissione tecnica e ne redige i relativi verbali.

Articolo 7

La Commissione tecnica presenta per approvazione alla Commissione amministrativa il programma di lavoro dettagliato, stabilito sulla base del mandato strategico. Inoltre la Commissione tecnica presenta annualmente alla Commissione amministrativa una relazione sulle attività e le realizzazioni nel quadro del programma di lavoro, nonché ogni proposta di modifica del programma stesso.

Articolo 8

Ogni azione proposta dalla Commissione tecnica che comporta spese a carico della Commissione delle Comunità europee non può essere realizzata senza l'accordo del rappresentante di questa istituzione.

Articolo 9

Le disposizioni relative alle lingue di lavoro della Commissione tecnica sono le stesse di quelle che figurano nel regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, emendato dall'allegato I all'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 1972, dall'allegato I all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati del 1979, allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati del 1985 e dall'allegato I all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica austriaca, della Repubblica finlandese e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati del 1994 e 1995.

Articolo 10

Le disposizioni del regolamento aggiuntivo allegato si applicano alla Commissione tecnica.

Articolo 11

La presente decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 1998.

Peter CLEASBY

*Il presidente della Commissione
amministrativa*

*ALLEGATO***Regolamento aggiuntivo della Commissione tecnica****1. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI**

- a) Qualora il presidente in carica non possa essere presente a una riunione della Commissione tecnica, le funzioni di presidente verranno svolte da uno degli altri rappresentanti designati appartenenti allo stesso Stato membro del presidente in carica.
- b) I membri della Commissione possono partecipare alle riunioni della Commissione tecnica accompagnati da uno o più esperti, qualora gli argomenti da trattare lo giustifichino. Di norma ogni delegazione non può essere composta da più di quattro persone.
- c) Il segretario generale della Commissione amministrativa ovvero, nel caso in cui non possa partecipare, un membro del Segretariato da lui designato, partecipa a tutte le riunioni della Commissione tecnica e dei relativi gruppi di lavoro ad hoc. Sarà accompagnato da membri del Segretariato designati dal segretario generale.
- d) Il rappresentante della Commissione delle Comunità europee, ovvero la persona da lui designata, può partecipare a qualsiasi riunione della Commissione tecnica o dei relativi gruppi di lavoro ad hoc e può essere accompagnato da una persona da lui designata. Inoltre, nel caso in cui ciò sia pertinente alla questione trattata, potrà partecipare alle riunioni in questione un rappresentante di un altro servizio della Commissione delle Comunità europee.

2. VOTAZIONI

- a) Nel caso in cui un membro della Commissione tecnica ricopra la carica di presidente, il supplente può votare in sua vece.
- b) Si procede alla votazione per appello nominale per ordine alfabetico, iniziando dal paese successivo a quello il cui rappresentante ricopre la carica di presidente della Commissione tecnica.
- c) Nel caso in cui uno dei membri presenti alla votazione si astenga dal voto, dopo l'appello nominale, sarà invitato dal presidente a comunicare i motivi dell'astensione, nel caso in cui desideri farlo.
- d) Nel caso in cui la maggioranza dei membri si astenga, la proposta oggetto della votazione non sarà presa in considerazione.

3. ORDINE DEL GIORNO

- a) L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione della Commissione tecnica viene elaborato dal segretario generale della Commissione amministrativa, d'accordo col presidente della Commissione tecnica e col rappresentante della Commissione delle Comunità europee. Prima di proporre l'inserimento di un punto all'ordine del giorno, il segretario generale può, se del caso, chiedere alle delegazioni interessate di comunicare per iscritto il loro parere sulla questione.
- b) In linea di massima, l'ordine del giorno provvisorio comprende punti che sono stati oggetto di una richiesta da parte di uno dei membri o del rappresentante della Commissione delle Comunità europee, nonché, se del caso, le relative note pervenute al Segretariato della Commissione amministrativa almeno venti giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
- c) L'ordine del giorno provvisorio viene inviato almeno dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione ai membri della Commissione tecnica, al rappresentante della Commissione delle Comunità europee e a qualsiasi altra persona che parteciperà alla riunione. La documentazione relativa ai punti che figurano all'ordine del giorno viene fatta loro pervenire non appena disponibile.
- d) All'inizio di una riunione, la Commissione tecnica approva l'ordine del giorno della riunione. Per l'inserimento all'ordine del giorno di punti diversi da quelli che figurano sull'ordine del giorno provvisorio è necessario un voto all'unanimità della Commissione tecnica. Salvo casi urgenti, i membri della Commissione tecnica possono riservare la loro posizione definitiva fino alla riunione successiva per quanto riguarda punti che figurano all'ordine del giorno provvisorio per i quali non hanno ricevuto la relativa documentazione nella propria lingua, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

4. GRUPPI DI LAVORO AD HOC

- a) I gruppi di lavoro ad hoc sono presieduti da un esperto designato dal presidente della Commissione tecnica, d'accordo col rappresentante della Commissione delle Comunità europee o, in mancanza di questo, da un esperto che rappresenti lo Stato il cui rappresentante ricopre la carica di presidente della Commissione amministrativa.

- b) Il presidente del gruppo di lavoro ad hoc è invitato a partecipare alla riunione della Commissione tecnica nel corso della quale si discute la relazione del gruppo ad hoc in questione.

5. QUESTIONI AMMINISTRATIVE

- a) Il presidente della Commissione tecnica può comunicare al segretario generale della Commissione amministrativa istruzioni per l'organizzazione delle riunioni e per le attività che rientrano nell'ambito delle funzioni della Commissione tecnica.
- b) La Commissione tecnica viene convocata per lettera, inviata ai membri e al rappresentante della Commissione delle Comunità europee dieci giorni lavorativi prima della riunione dal segretario generale della Commissione amministrativa, d'accordo con il presidente della Commissione tecnica.
- c) È prevista la stesura di un verbale per ogni riunione, il quale, in linea di massima, viene approvato nel corso della riunione successiva.
- d) I documenti della Commissione tecnica sono firmati dal presidente.
-